



**COMUNE DI VOLPIANO**  
*Città Metropolitana di Torino*



**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 61 DEL 23/12/2019**

**OGGETTO:**

**Revisione annuale delle partecipazioni societarie ex art. 20 del D.Lgs 19 agosto 2016 n.° 175 e s.m.i.**

L'anno duemiladiciannove addì ventitre del mese di dicembre alle ore venti e minuti cinquantacinque nella Sala Consiliare, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri e sono presenti per la trattazione del presente punto all'O.d.G. i sottoelencati Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. DE ZUANNE Emanuele - Sindaco	Sì
2. BERARDO Irene - Consigliere	Sì
3. PANICHELLI Giovanni - Consigliere	Sì
4. CISOTTO Andrea - Vice Sindaco	Sì
5. SCIRETTI Marco - Consigliere	Sì
6. GIGLIOTTI Elisa - Consigliere	Sì
7. FURLINI Christian - Consigliere	Sì*
8. MOSSETTO Alice - Consigliere	Giust.
9. AMADIO Carla - Consigliere	Sì
10. RICHIARDI Giuseppe - Consigliere	Sì
11. FERRERO Luca - Consigliere	Sì
12. DOLFI Debora - Consigliere	Giust.
13. FULGINITI Loredana - Consigliere	Sì
14. RASO Davide - Consigliere	Sì
15. BIGLIOTTO Maria Grazia - Consigliere	Sì
16. PASTERO Maria Luisa - Consigliere	Sì
17. CAMOLETTO Monica - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	15
Totale Assenti:	2

\*dalle ore 21,00

Assiste all'adunanza il Segretario Generale Signor MATTIA Dott. Salvatore il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor RICHIARDI Giuseppe nella sua qualità di Presidente C.C. assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

In prosecuzione di seduta il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare all'esame del punto 5) iscritto all'O.d.G. ad oggetto: **“Revisione annuale delle partecipazioni societarie ex art. 20 del D.Lgs 19 agosto 2016 n.° 175 e s.m.i.”**

A relazione dell'Assessore Panichelli;

Per gli interventi e le dichiarazioni di voto, ai sensi dell'art. 54 del vigente “Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Comunale” si fa riferimento alla registrazione su supporto informatico.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i;

l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:

le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);

l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con “Decreto correttivo”);

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 4, comma 1 del predetto T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche in minoranza, in tali società;
- nei limiti dell'art. 4 comma 1 il Comune, può costituire e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”; ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la*

*valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;*

Rilevato:

che il Comune di Volpiano con provvedimento di Consiglio Comunale n. 50 del 28.09.2017 effettuava la prescritta ricognizione straordinaria deliberando di mantenerle tutte e in data 13.10.2017 comunicava l'esito al MEF tramite l'applicativo *Partecipazioni* del Portale Tesoro;

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 27.12.2018 è stata effettuata la revisione periodica delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2018;

Dato atto che una volta operata tale ricognizione straordinaria le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUPS, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione;

Evidenziato che entro il 31 dicembre 2019 occorre procedere alla revisione periodica delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2018 individuando quelle che, eventualmente, debbono essere dismesse:

- ai fini di cui sopra devono essere alienate o essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni previste dall'articolo 20, comma 2, T.U.S.P.: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie, di cui all'art. 4; b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente (2014-2016), abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1.000.000,00 euro; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'articolo 4, comma 7 del D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;
- le disposizioni del predetto T.U.S.P. devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni: a) in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'articolo 3 bis, decreto legge n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dell'ambito territoriale del comune di Sordevolo e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.; b) in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente.

Precisato che la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo Unico delle Società partecipate del Dipartimento del Tesoro ha diffuso linee guida, condivise con la Corte dei Conti, contenenti uno schema tipo per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni – detenute al 31 dicembre 2018- che il Consiglio Comunale deve adottare entro il prossimo 31 dicembre 2019;

Riscontrato che il Comune di Volpiano risulta al 31.12.2018 socio azionista minoritario delle seguenti società di capitali aventi per oggetto l'erogazione di servizi pubblici di interesse generale o attività di produzione di beni e servizi a supporto di funzioni amministrative di cui l'Ente resta titolare e mediante i quali provvede al perseguimento dei suoi fini istituzionali e precisamente:

1. Trattamento Rifiuti Metropolitan S.p.A.: (partecipazione diretta 0,04112% - società produttrice di un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lett. a) consistente nel trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi;
2. Servizi Amministrativi e Territoriali S.C.A.R.L.: (partecipazione diretta 2,47% - società consortile a responsabilità limitata produttrice di beni e servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti quali sistemi informatici di videosorveglianza, sportello energia, dossier di candidatura piste ciclabili;
3. Società Ecologica Territorio e Ambiente S.p.A.: (partecipazione diretta 3,41% - partecipazione indiretta tramite Consorzio Bacino 16 - società produttrice di un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lett. a) – per previsione statutaria svolge nel territorio dell'ATO-R-Sub Ambito Bacino 16 le seguenti attività:
  - Raccolta rifiuti  
Può ricevere anche l'affidamento dei servizi (anche integrati) di:  
gestione dei rifiuti (ex art. 183 D.Lgs. 152/2006) comprendente anche la raccolta e il trasporto degli RSU e RSA
  - igiene urbana  
mediante la stipula di contratto di servizio con Consorzio di Bacino 16;

Visto l'esito della ricognizione effettuata di cui all'allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, in base alla quale sussistono i requisiti per mantenere le suddette partecipazioni;

Precisato che nel passato l'Ente partecipava alla Società ASM e che la stessa è già stata posta in liquidazione nel 2012, non è più operativa ed è in corso di chiusura nell'ambito di un concordato preventivo omologato dal Tribunale di Torino;

ATTESO che, contrariamente con quanto previsto nella precitata deliberazione del Consiglio Comunale n. 58/2018, non si ritiene di inserire nella revisione di cui trattasi la Società SMAT Spa in quanto la stessa:

- ha adottato, entro la data del 30 giugno 2016, atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentari;
- ha concluso il procedimento di quotazione/collocazione in data 13/4/2017, come da nota agli atti dell'Ente;

e risulta pertanto esclusa, ai sensi dell'art. 26 comma 5, del D.Lgs n. 175/2016, dall'applicazione del predetto decreto;

Visto l'art. 20, comma 3 del D.Lgs. 175/2016 in merito alla trasmissione delle rilevazioni;

Considerato che non risultano rappresentanti dell'amministrazione presso le succitate società;

Visto che sulla presente è stato espresso il parere di regolarità tecnico amministrativa del Responsabile Servizi Amministrativi Istituzionali e quello di regolarità contabile del Responsabile Settore Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 49 della legge 267/2000 n. 267 (T.U.E.L.) e s.m.i;

Presenti: n. 15  
Astenuti: n. 5 (Bigliotto, Pastero, Camoletto, Raso, Fulginiti)  
Votanti: n. 10

Con n. 10 voti favorevoli e n. 0 voti contrari espressi mediante votazione palese per alzata di mano

## DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi delle premesse narrative che quivi si intendono integralmente riportate, la revisione periodica di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2018, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Di precisare che il Comune di Volpiano manterrà le attuali partecipazioni dirette in T.R.M. S.p.A., SAT S.c.a.r.l. e SETA S.p.A. oggetto della presente revisione periodica mentre la Società A.S.M. S.p.A. è già stata posta in liquidazione nel 2012, non è più operativa ed è in corso di chiusura nell'ambito di un concordato preventivo omologato dal Tribunale di Torino.
3. Di precisare altresì che, contrariamente con quanto previsto nella precitata deliberazione del Consiglio Comunale n. 58/2018, non si ritiene di inserire nella revisione di cui trattasi la Società SMAT Spa in quanto la stessa:
  - ha adottato, entro la data del 30 giugno 2016, atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentari;
  - ha concluso il procedimento di quotazione/collocazione in data 13/4/2017, come da nota agli atti dell'Ente;e risulta pertanto esclusa, ai sensi dell'art. 26 comma 5, del D.Lgs n. 175/2016, dall'applicazione del predetto decreto;
4. Di dare atto che non risultano rappresentanti dell'Amministrazione presso le suddette società.
5. Di dare altresì atto che copia della presente deliberazione sarà trasmessa alla Corte dei Conti e all'apposita sezione del Dipartimento del Tesoro attraverso l'applicativo "partecipazioni" del Portale Tesoro.

Successivamente il Consiglio Comunale

PRESENTI e VOTANTI: n. 15

Con n. 15 voti favorevoli e n. 0 voti contrari espressi mediante votazione palese per alzata di mano, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente  
Firmato Digitalmente  
RICHIARDI Ing. Giuseppe

Il Segretario Generale  
Firmato Digitalmente  
MATTIA Dott. Salvatore